

Anno 2018

Rep. 3492

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città

metropolitana di Bari

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA

AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016

Lavori di adeguamento funzionale e restauro propedeutici all'allestimento

delle sale per la riunione del "G7 FINANZE" al Castello Svevo di Bari. DM

12.04.2017 di approvazione e finanziamento dell'importo. Perizia del 28.02.2017

di € 45.000,00 approvata con decreto del Soprintendente dott. Luigi La Rocca del 27.10.2017.

C.U.P.: F99D17000900001 - C.I.G.: 735988513D

ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

PER L'IMPORTO DI € 40.000,00 più I.V.A. al 10%

TRA

La Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari - C.F. 80005420726 - rappresentata dal Soprintendente - Dott. Luigi La Rocca, nato a NAPOLI il 03/05/1967 e domiciliato per la carica in Bari, Via Pier l'Eremita n° 25/B c.a.p. 70122, presso la sede della predetta Soprintendenza;

E

L'impresa Ing. Antonio Resta e C. S.r.l. - Via Camillo Rosalba, 59 59/A, Bari -

P.IVA: 03867210720 - Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Bari -

R.E.A. 280300, rappresentata dall'Ing. Francesco Resta, in qualità di

Amministratore Unico dell'Impresa, nato Bari il 15/04/1980 - CF RST FNC

80D15 A662D, e domiciliato in Bari alla Via Camillo Rosalba n° 59 59/A



IL SOPRINTENDENTE
(dott. Luigi LA ROCCA)

ING. ANTONIO RESTA E C. S.R.L.
AMMINISTRATORE UNICO

P R E M E S S O C H E

- quanto stabilito per iniziativa del Governo circa l'individuazione del Castello di Bari a sede dell'incontro "G7 FINANZE - 11/13 maggio 2017" ed a seguito della riunione svoltasi presso la Prefettura di Bari in data 01 marzo 2017, concernente gli interventi dei quali la Struttura di missione, delegata per l'organizzazione dell'evento, ha rappresentato l'indifferibilità e l'urgenza della realizzazione;

- con nota del 03 marzo 2017 la Prefettura ha comunicato di voler tempestivamente avere contezza dell'avvio della procedura e dei lavori previsti, in considerazione della loro indifferibilità ed urgenza;

- con nota n. 2411 del 09.03.2017 la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari ha segnalato al Segretariato Regionale la valutazione dei tempi di esecuzione delle opere necessarie all'incirca in 30 gg. lavorativi e la stima dei costi in € 45.000,00 IVA compresa giusto Perizia di Spesa del 28/02/2017 a firma del Progettista Arch. Giuseppe Teseo;

- che l'Impresa Ing. A. Resta e C. S.r.l. con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n° 59 – 59/A è già presente sul cantiere in quanto esecutrice dei lavori di restauro adeguamento funzionale e valorizzazione del Castello Svevo, in via di definizione, ed è in possesso delle competenze tecniche e delle attrezzature necessarie;

- che in data 15/03/2017 i lavori venivano consegnati all'Impresa Ing. A. Resta e C. S.r.l. P. IVA 03867210720, come risulta da verbale di consegna sotto le riserve di legge dei lavori di somma urgenza (art. 32 comma 8 D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50);

- che i lavori si sono svolti regolarmente e sono stati completati ultimati in data 24/04/2017 come si evince dal "Verbale di Ultimazione dei Lavori" emesso in pari data 24/04/2017 e quindi in tempo utile;

- il Soprintendente ha approvato la Perizia di Spesa sopra citata con proprio decreto

del 27.10.2017;

TANTO PREMESSO

che forma parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO ED IMPORTO DEI LAVORI

L'Ing. **Francesco Resta**, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con la firma del presente atto, a conferma di quanto previsto nel verbale di consegna dei lavori di somma urgenza del giorno **15.03.2017**, si è obbligato, legalmente e formalmente, a eseguire e a far eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e le provviste formanti oggetto della perizia suindicata, i **lavori di adeguamento funzionale e restauro propedeutici all'allestimento delle sale per la riunione del "G7 FINANZE" al Castello Svevo di Bari** per l'importo di **€ 40.000,00** più I.V.A. al **10%**.

ART. 2 - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

L'Impresa, nell'esecuzione delle opere, è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme e le indicazioni contenute, per le singole opere, nell'elenco dei prezzi unitari che si allega. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché di tutte le norme che regolano il presente atto di cottimo fiduciario. Per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, l'Impresa si è obbligata alla stretta osservanza del vigente Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Min. L.L.P.P. approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, ove non abrogato. Rimane inteso che l'Ente appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio alla prosecuzione dei lavori a rischio dell'Impresa e di rescindere in qualsiasi momento il contratto con le modalità previste dagli artt.

ING. ANTONIO RESTA e C. S.r.l.
FRANCESCO RESTA
(Ing. Francesco Resta)

II. SOPRINTENDENTE
FRANCESCO RESTA

108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 - RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa, e deve risponderne tanto verso le Autorità costituite, quanto verso gli operai e chiunque altro, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. L'Impresa si impegna altresì ad osservare e a far osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Ente Appaltante o dalla Direzione dei Lavori.

ART. 4 - TERMINE DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori fu stabilito in **giorni 40 (quaranta)** a decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori di somma urgenza del giorno **15.03.2017** e salve le sospensioni concesse ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Il conto finale dovrà essere compilato entro un mese dal verbale di ultimazione. La certificazione della regolare esecuzione dovrà aver luogo entro tre mesi dalla data fissata per l'ultimazione. Fino alla data della regolare esecuzione, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite, purchè le stesse non vengano danneggiate ad opera di terzi.

ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

All'appaltatore saranno corrisposti i dovuti pagamenti per i lavori in appalto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione dei regolari adempimenti da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in parola saranno effettuati **esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale**

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'eventuale cessione a terzi dei crediti nascenti dal presente contratto sarà regolata dall'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 03.04.2013 n. 55 e Circolare applicativa n. 1 del 31.03.2014 emessa dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della fatturazione elettronica, si dà atto che il **Codice Univoco IPA della Soprintendenza è il CI08GH.**

ART. 6 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

I lavori dovevano essere eseguiti secondo le buone regole dell'arte, con magisteri e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori. L'Impresa dichiarò di essere a conoscenza delle condizioni locali e di quelle generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi, nonché delle condizioni contrattuali che poterono influire sulla esecuzione delle opere e di aver giudicato i prezzi medesimi remuneratori.

ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Impresa Appaltatrice si obbligò all'osservanza scrupolosa le norme in vigore e quelle emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della manodopera. Si impegnò altresì ad applicare e rispettare le norme del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (pubblicato in G. U. n. 101 del 30.04.2008 – Suppl. ord. N. 108) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbligò ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo



ING. ANTONIO RESTI, C.S.P.A.
AMMINISTRATORE UNICO
Antonio Resti

IL SOPRINTENDENTE
(dott. *Angela* LA ROCCA)

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali, integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolsero i suddetti lavori. L'Impresa si obbligò ad osservare integralmente gli oneri della contribuzione e dell'accantonamento contemplati dagli accordi collettivi di settore. L'Impresa Appaltatrice si obbligò a fornire mensilmente al Direttore dei Lavori la situazione dei lavori eseguiti nel mese, le liste delle provviste e degli operai impiegati nello stesso periodo.

ART. 8 - INADEMPIENZE E SANZIONI

In caso di accerta inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente articolo, anche a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante comunica all'Impresa ad anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, tale inadempienza e procede ad una decurtazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Così pure non si darà corso al saldo del ventesimo a garanzia, a collaudo eseguito, fin quando non risulti che l'Impresa sia in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali. Per tale sospensione o ritardo nei pagamenti, l'Impresa non può porre eccezioni all'Ente Appaltante, né a titolo di risarcimento danni né di interessi.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E NORME

L'Impresa fu tenuta ad osservare e far osservare le disposizioni normative contenute nelle Leggi n. 646 del 19/09/1982 e n. 55 del 19/03/1990 e successive

modificazioni ed integrazioni, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 – TUTELA DA FURTI E ATTI VANDALICI.

CUSTODIA DEL CANTIERE

L'impresa esecutrice delle opere garanti per tutta la durata dei lavori la tutela da furti o da atti vandalici curando l'attivazione ove possibile di impianti di allarme collegati con le forze dell'ordine ovvero facendo ricorso a servizi di guardiania.

L'Impresa Appaltatrice fu obbligata ex art. 22 L. 646/82 ad affidare eventuale custodia del cantiere a persona provvista di qualifica di guardia giurata. Per tale onere nessun compenso accessorio è dovuto, rientrando nell'offerta presentata.

ART. 10 BIS – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

E' posto a carico delle parti l'obbligo di osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.-

In particolare l'Impresa appaltatrice, nonché i subappaltatori e i subcontraenti si obbligano a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - fermo restando l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) - entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni

modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I prezzi unitari in base ai quali vennero valutati i lavori, sono riportati nell'elenco prezzi annesso. Con gli stessi si intendono compensati, salva la dizione dei singoli prezzi: ogni fornitura ed oneri ad esse relative; l'intera manodopera; l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro; le varie assicurazioni sociali con particolare riguardo a quanto disposto dal D.P.R. n. 164 del 7/01/1956 e successive modifiche ed integrazioni; ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare completamente ultimati, in ogni loro parte, i lavori formanti oggetto del presente atto. I prezzi unitari, si intendono fissi ed invariabili. Per tutte le categorie di lavoro non previste, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. L'elenco delle opere e dei prezzi è quello riportato nella **Perizia di spesa del 28.02.2017** e nell'annesso Elenco Prezzi.

ART. 12 - ONERI FISCALI

Ai fini fiscali il presente contratto sarà registrato a tassa fissa, a termini dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, mentre in materia di obblighi fiscali le parti esplicitamente accettano le norme vigenti ed in particolare quelle sancite dal D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche concernente l'istituzione e la disciplina dell'I.V.A. Sono a carico dell'Impresa Appaltatrice, le spese inerenti il presente contratto (spese di bollo, eventuale registrazione dell'atto, ecc.) e quelle susseguenti che saranno rese necessarie per la gestione amministrativo-contabile dei lavori, nessuna spesa esclusa o eccettuata, ai sensi dell'art. 8 del citato Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 12 bis

L'Impresa ed i suoi collaboratori e fornitori si obbligano a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" adottato con D.M. n. 597 del 23.12.2015, così come sancito dall'art. 2, co. 2 del Codice medesimo. **Il presente rapporto si intenderà pertanto risolto in caso di violazione degli obblighi suddetti.**

ART. 13 – PROPRIETA' DEI RINVENIMENTI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, appartengono alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000). L'Impresa Appaltatrice dovrà immediatamente comunicare alla Stazione Appaltante il rinvenimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico. I reperti non potranno essere demoliti, alterati o rimossi senza autorizzazione della Stazione Appaltante. In ogni caso, la proprietà dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni appartiene all'Amministrazione.

ART. 14 – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all'articolo precedente, saranno devolute, ai sensi dell'art. 20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

ART. 15 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Gli atti, documenti, elaborati tecnici richiamati nel presente contratto, quale parte integrante di esso, anche se non materialmente allegati, ma depositati presso l'Ente



Appaltante, sono: 1) Perizia di Spesa del 28.02.2017; 2) Verbale di consegna dei lavori di somma urgenza del 15.03.2017.

Il presente contratto si compone di n. 10 pagine.

BARI, 05/02/2018

Il legale rappresentante dell'Impresa (Ing. Francesco Resta)

ING. ANTONIO RESTA & C. S.p.A.
FRANCESCO RESTA

Il Soprintendente


(Dott. Luigi La Rocca)

.....

Dichiaro di accettare integralmente e di approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seg. del C.C., la clausola di cui al precedente art. 14.

Il legale rappresentante dell'Impresa (Ing. Francesco Resta)

ING. ANTONIO RESTA & C. S.p.A.
FRANCESCO RESTA



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il 6 FEB 2018

al n. 1129 serie 3

esatte € 200.00 (Duecento)

L'INCAUCATO®

Giandomenico TENNA

(*) Firma esemplare di L'Incaucato® della Anna Maria Lorenzini